

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-271 del 20/01/2020
Oggetto	DPR 59 2013 - DITTA MENEGATTI PNEUMATICI DI MENEGATTI ANDREA NEL COMUNE DI OSTELLATO - NUOVA AUA PER MATRICI SCARICHI ED IMPATTO ACUSTICO
Proposta	n. PDET-AMB-2020-217 del 17/01/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno venti GENNAIO 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc. 26574/2019/AS/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Ditta “Menegatti Pneumatici di Menegatti Andrea” con sede legale ed stabilimento nel Comune di Ostellato, via Sibilla Aleramo n. 4/5 - Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di vendita e sostituzione pneumatici in veicoli a motore ed a rimorchio.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 31.08.2019 ed integrata in data 02.09.2019, trasmessa dal S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie ed assunta al P.G. di ARPAE il 06.09.2019 con il n. 137992, presentata al S.U.A.P. (registrata con prot. n. 23554 del 31.08.2019) dalla Ditta “Menegatti Pneumatici di Menegatti Andrea”, nella persona di Andrea Menegatti in qualità di titolare, con sede legale ed stabilimento nel Comune di Ostellato, via Sibilla Aleramo n. 4/5, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di vendita e sostituzione pneumatici in veicoli a motore ed a rimorchio;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Ditta “Menegatti Pneumatici di Menegatti Andrea” per ottenere il seguente titolo abilitativo: scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Visti
 - il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
 - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - la L.R. n. 5/06;
 - la L.R. 21/2012;
 - la L. 447/95
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
 - la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
 - la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- *Considerato che, ai sensi dell’art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato;*
- *Visto che lo scarico della acque di seconda pioggia nel fosso di scolo coperto, indicato nella planimetria allegata al presente atto, non è soggetto a vincoli o prescrizioni derivanti dal D.Lgs. 152/06;*
- Vista la dichiarazione del Titolare di assenza di sostanze pericolose nello scarico, allegato alla suddetta istanza;

- Vista la valutazione di impatto acustico con cui si valuta il rispetto dei limiti di emissione acustica dell'attività rispetto alla Zonizzazione Acustica Comunale;
- Vista la documentazione integrativa della Ditta "Menegatti Pneumatici di Menegatti Andrea", trasmessa dal S.U.A.P. con nota datata 29.10.2019 (assunta al P.G. di ArpaE n. 168031 del 30.10.2019), in seguito alla richiesta di integrazioni e conseguente sospensione dei termini del procedimento del S.U.A.P. con nota datata 26.09.2019 (assunta al P.G. di ArpaE n. 149426 del 30.09.2019);
- Vista l'ulteriore documentazione integrativa della Ditta "Menegatti Pneumatici di Menegatti Andrea", trasmessa dal S.U.A.P. con nota datata 12.11.2019 (assunta al P.G. di ArpaE n. 175086 del 13.11.2019);
- Vista la documentazione integrativa della Ditta "Menegatti Pneumatici di Menegatti Andrea", trasmessa dal S.U.A.P. con nota datata 16.12.2019 (assunta al P.G. di ArpaE n. 192623 del 16.12.2019), contenente una copia della planimetria della rete fognaria;
- Vista la nota del S.U.A.P. datata 10.01.2020 (assunta al P.G. di ArpaE n. 3804 del 10.01.2020), contenente i seguenti Pareri:
 - del Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni, espresso con nota datata 10.01.2020, relativo alle matrici scarichi ed impatto acustico;
 - della società CADF S.p.A., espresso con nota prot. n. 55979 del 19.12.2019;
- Dato atto che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e

l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie alla Ditta "Menegatti Pneumatici di Menegatti Andrea", nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed stabilimento nel Comune di Ostellato, via Sibilla Aleramo n. 4/5, codice fiscale e P.IVA 02033820388 per l'esercizio dell'attività di vendita e sostituzione pneumatici in veicoli a motore e rimorchio.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune
<i>Rumore</i>	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato nella pubblica fognatura di acque di prima pioggia (***Classe C del Regolamento del Servizio Idrico Integrato***), posto nella Circonvallazione Rastrello, derivante dallo stabilimento nel Comune di Ostellato, via Sibilla Aleramo n. 4/5, è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – PF.
2. Lo scarico delle acque di prima pioggia deve rispettare i limiti, indicati nella tabella unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B" – Tlim, nel pozzetto di campionamento, indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – PF.
3. Il pozzetto di campionamento delle acque di prima pioggia deve essere caratterizzato da una sola entrata e da una sola uscita. Inoltre tra la tubazione di entrata e quella di uscita deve esserci un salto tale da consentire il prelievo campioni per caduta.
4. Tutte le opere fognarie di progetto devono essere realizzate in conformità agli schemi del Regolamento di Fognatura CADF.

5. E' vietato lo scarico in siti diversi da quello autorizzato.
6. E' vietato immettere materie solide e/o rifiuti liquidi ed altre sostanze vietate dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato nella fognatura ricettrice.
7. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura. In caso contrario devono essere messi in opera dispositivi atti ad evitare allagamenti per eventuali rigurgiti della pubblica fognatura.
8. Il legale Rappresentante ha l'obbligo di denunciare alla società C.A.D.F. S.p.A., entro il 31 di gennaio di ogni anno, il volume di acqua prelevato nell'anno solare precedente da fonte diversa da pubblico acquedotto e la quantità di acqua scaricata in pubblica fognatura, per la determinazione della tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione. Per l'omissione o il ritardo della denuncia e/o del pagamento della tariffa, verranno applicate le disposizioni previste dalla normativa vigente, e dal regolamento di fognatura.
9. La ditta deve osservare tutte le disposizioni che verranno impartite dalla società C.A.D.F. S.p.A. e dai suoi incaricati in relazione allo scarico autorizzato.

Si precisa inoltre che:

- Alla società C.A.D.F. S.p.A. ed agli organi di controllo è consentito effettuare, in qualsiasi momento, tutte le ispezioni necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico.
- L'impianto di scarico deve essere mantenuto costantemente accessibile per il controllo nei punti assunti per gli accertamenti.
- Le opere su suolo pubblico richiedono specifica autorizzazione comunale per lavori stradali.

B) IMPATTO ACUSTICO

1. La ditta deve programmare la manutenzione delle diverse attrezzature e delle macchine operatrici per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE, tramite S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie ed alla società C.A.D.F. S.p.A.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

firmato digitalmente
La Responsabile del Servizio
Dott.ssa. Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.